



Roma, 14.01.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000000434/AG
Oggetto: Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Circolare n. 11911
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del “Decreto Fiscale”

Riferimenti: Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del DL, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 17 dicembre, sono in vigore dal 25 dicembre u.s. le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Fiscale”.

Come già evidenziato nella circolare federale n. 11872 del 13.12.2019, il decreto, all’art. 50, contiene una disposizione – introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo di FI – che attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

In particolare, la disposizione modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n.101/2013, il quale, nella nuova formulazione, prevede che *“gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (...) *“e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”*

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La disposizione in esame chiarisce, per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che per gli ordini e i collegi professionali l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "*ad essi relativi*" (ovverosia – dovrebbe intendersi - i principi formulati con specifico riferimento a tali enti e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico).

Quanto alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento, si evidenziano le seguenti di interesse per il settore.

Fatturazione elettronica

L'articolo 15 del decreto estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri

Il comma 2 dell'articolo 15 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (tra cui le farmacie) adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 17 modifica l'art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019, recando la nuova disciplina applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Il testo, come novellato, stabilisce che in tali casi l'Amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Si prevede, inoltre, che se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Il comma 1-bis dispone, altresì, che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari

L'articolo 32-ter, inserisce un nuovo numero (1-quinquies) nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento, al fine di applicare la misura agevolata d'imposta ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e alle coppette mestruali. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Disposizioni in materia di salute

L'articolo 45 dispone la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021.

Lotteria degli scontrini

Gli articoli 19 e 20 riguardano la lotteria degli scontrini, sistema introdotto dalla Legge 232/2016, in base al quale i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi (tra cui farmacie e parafarmacie) possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Con il decreto in oggetto è stato disposto lo slittamento al 1° luglio 2020 della partenza del suddetto sistema premiale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria - individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate - all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

E' stato inoltre previsto che, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore possa segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)